

MEMORANDUM

Da: avv. Francesco Ferrari

A: Ordine Avvocati di Milano

ATT: Dott. Carmelo Ferraro, *Dirigente*

Oggetto: *Sugli effetti dell'Ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 193/2016 depositata in data 1 aprile 2016 sul ricorso in appello n. 66/2016 REG. RIC. proposto dal CNF contro l'ANAC per la riforma della sentenza della Terza Sezione del TAR per il Lazio n. 11392/2015.*

Data: 6 aprile 2016

Con riferimento alla richiesta pervenutami nei giorni scorsi in ordine agli effetti dell'Ordinanza meglio specificata in oggetto, osservo quanto segue.

Il contenuto del dispositivo del provvedimento del Giudice Amministrativo di secondo grado è molto chiaro dato che afferma espressamente, in accoglimento dell'istanza cautelare contenuta in uno con il ricorso in appello n. 66/2016, la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e quella dell'efficacia dell'atto impugnato in primo grado (*rectius* degli atti impugnati), ovverosia le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 144 e n. 145 del 2014, recanti le determinazioni della medesima Autorità sull'applicazione agli Ordini e ai Collegi professionali della Legge n. 190/12 e dei decreti delegati.

Ciò in ragione (i) della fissazione dell'udienza pubblica del 17 novembre 2016 nonché (ii) *“degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici - per quel che qui rileva- riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione”*.

In sostanza, stante la concomitanza di un aspetto procedurale e di una valutazione sostanziale dello sviluppo normativo in corso, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia degli atti già impugnati in primo grado, ovverosia le note deliberazioni dell'ANAC che tanto ci hanno dato da fare in questo periodo più recente.

Quid iuris, ora ?

Almeno sino all'udienza di merito del 17 novembre prossimo, l'applicazione della normativa regolamentare in argomento è certamente sospesa e, pertanto, non dovrebbe darsi corso ad ulteriore attività, anche di tipo operativo.

Tuttavia, anche al fine di non pregiudicare in alcun modo gli sforzi fatti sino ad ora nonché di essere pronti a tornare “a bomba” qualora il giudizio di merito abbia esito

nefasto, suggerirei di non abbandonare in alcun modo l'attenzione rispetto ad una tematica che, in ogni caso, ha creato l'occasione per valutare e mappare una serie di processi sensibili e di grande importanza per l'Ordine.

Evidenzio, in ogni caso, come, a prescindere da tale decisione cautelare, il Consiglio di Stato abbia di recente evidenziato (in una sentenza, la n. 1164/2016 del 22 marzo 2016, riguardante il CNF) come *«l'ordinamento si è ormai orientato verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico»*, con la conseguenza che *«si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica»* ed abbia concluso, sul punto, affermando che *«il CNF, a seconda degli ambiti in cui interviene, può svolgere "attività amministrativa", "giurisdizionale" e "di impresa"... »*.

Pertanto, mi sento di consigliare l'Ordine di proseguire, compatibilmente con le altre quotidiane incombenze di cui si occupa, nella mappatura dei processi e delle attività oggetto di rischio specifico nell'ambito della normativa in argomento nonché di approvare certamente il regolamento di contabilità, sviluppando altresì quei presidi di cui abbiamo più volte discusso nel corso dei nostri incontri.

* * *

Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e per gli approfondimenti che dovessero ulteriormente necessitare.

Con i più cordiali saluti.


avv. Francesco Ferrari